



LE PENSIONI OBBLIGATORIE DEI DIPENDENTI PUBBLICI



La disciplina pensionistica: le principali norme

- ***Dpr 1092/1973***
 - testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992)
- ***Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991***
 - principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali giudiziari
- ***Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato)***
 - innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico



La disciplina pensionistica: le principali norme

- **Legge 335/95 (riforma Dini Treu)**
 - introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità
- **Legge 449/97 (finanziaria 1998)**
 - ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità (omogeneizzazione con le regole dei privati)
- **Legge delega 243/2004 (legge Maroni)**
 - ulteriore innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone)
- **Legge 247/2007 (legge Damiano)**
 - passaggio graduale (scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità contributiva)



La disciplina pensionistica: le principali leggi

- **Legge 102/2009 (manovra 2010)**
 - innalzamento graduale dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche e previsione di un meccanismo di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento all'incremento della speranza di vita
- **Legge 122/2010 (manovra 2011)**
 - innalzamento rapido dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, allineamento triennale dell'innalzamento dell'età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo onerosa dei periodi presso più regimi
- **D.L. 201/2011**
 - nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata



Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici

I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere:

- A **ripartizione** e basati sui contributi sociali : i contributi dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è in pensione
- A **capitalizzazione**: la pensione è pagata utilizzando i contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei contributi
- A **ripartizione a fiscalità generale**: le pensioni sono a totale carico del sistema fiscale



Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici

Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel tempo, ha subito l'influenza de':

- l'allungamento della vita media
- la diminuzione del tasso di natalità
- la diminuzione del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati

Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per effetto di questi fattori, si è determinato l'aumento della spesa pensionistica



Le linee guida delle riforme dagli anni 90

Per contenere la spesa pensionistica e stabilizzarla, queste le leve utilizzate:

- Riduzione dell'ammontare delle pensioni pagate
(= **minori uscite**)
- Aumento dei contributi versati
(= **maggiori entrate**)
- Aumento dell'età minima per andare in pensione
(= **minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate**)

La crisi di sostenibilità del debito intervenuta a partire dall'estate 2011 ha costretto ad ulteriori interventi di contenimento della spesa pensionistica.



Il sistema pensionistico obbligatorio Il passaggio da tre sistemi di calcolo...

... i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011...

Questi erano i tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 (Legge 335/1995) :

- **Retributivo**: applicabile a coloro i quali potevano far valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi
- **Contributivo**: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto)
- **Misto**: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995



Il sistema pensionistico obbligatorio:

...a due sistemi di calcolo...

a partire dal 1° gennaio 2012 i sistemi possibili, per effetto della Legge 214/2011, rimangono:

Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996

Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il metodo contributivo le quote di pensione relative ai contributi versati dopo:

- il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data hanno maturato meno di 18 anni di contributi.



Prima della riforma - La pensione di vecchiaia - Il diritto nel sistema retributivo e misto

- Sino al **31/12/2011** si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con **65 anni di età** con almeno **20 anni di contributi**
- Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65
- per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012, conseguono il diritto non prima dei 65 anni

Deroghe

Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini

✓ Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all'Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima del 1°/1/2012



Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto

Sino al **31/12/2011** il diritto si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.

dal 1°/1/2008 e sino al 31/12/2011 erano in vigore due diverse modalità:

1. Requisito dei **40 anni di contributi** a prescindere dall'età (legge n°335/95);
2. Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle cosiddette **quote (somma di età e contributi)**. I requisiti di età salivano gradualmente fino a 62 anni. Si trattava dei cosiddetti “*scalini*” della legge n°247/2007 che hanno sostituito lo “*scalone*” (innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che sarebbe dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008.



Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto

12

In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorre per la pensione di anzianità prima della riforma (con le cosiddette quote)

La decorrenza era un anno dopo la maturazione dei requisiti

Anno di pensionamento	“quota” da raggiungere tra età anagrafica ed anzianità contributiva	Età anagrafica minima per l'accesso al pensionamento	Anzianità contributiva
Dal 01/07/2009 Al 31/12/2010	95	59 <i>oppure</i> 60	36 <i>e</i> 35
Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011	96	60 <i>oppure</i> 61	36 <i>e</i> 35
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012	96	60 <i>Oppure</i> 61	36 <i>e</i> 35
Dal 01/01/2013	97	61 <i>oppure</i> 62	36 <i>e</i> 35

Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell'età



Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e anzianità - Il diritto nel sistema contributivo ¹³

Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e anzianità

- **Uomini** : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
- **Donne**: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
- Donne lavoratrici del **settore pubblico**: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva
- Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010
- Per l'accesso alla pensione prima dell'età pensionabile, valevano le stesse regole per l'accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35 anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria, ad eccezione dei riscatti di periodi di studio
- Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale



La pensione di vecchiaia per entrambi i sistemi

art. 24, comma 6 lettera c, e comma 7 D.L. n. 201/2011

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con **66** anni di età e con almeno **20** anni di anzianità contributiva

- Per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo ulteriore condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore ad un importo detto “soglia”, corrispondente a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del pil e, in ogni caso, non inferiore ad 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito nell'anno di pensionamento.
- Si prescinde dall'importo minimo al settantesimo anno di età nel qual caso sono sufficienti 5 anni di anzianità effettiva

La riforma del decreto “salva Italia”

- Adeguaamenti agli incrementi della speranza di vita



15

D.L. 78/2010 – convertito dalla legge 122/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011

- Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita
- Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi
- Dal 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale.
- Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale
- Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni dal 2021 a decorrere da quest’anno l’età minima è comunque innalzata a 67 anni.

La riforma del decreto “salva Italia”



- Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

16

<i>Anno</i>	<i>Età</i>
2012	66 anni
2013	66 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi

Dal 2016 stima

La riforma del decreto “salva Italia”

-Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia



<i>Anno</i>	<i>Età</i>	<i>anzianità</i>
2012	66 anni	20
2013	66 anni e 3 mesi	20
2014	66 anni e 3 mesi	20
2015	66 anni e 3 mesi	20
2016	66 anni e 7 mesi	20
2017	66 anni e 7 mesi	20
2018	66 anni e 7 mesi	20
2019	66 anni e 11 mesi	20
2020	66 anni e 11 mesi	20
2021	67 anni e 2 mesi	20

per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo, con età inferiore a 70 anni, anche a condizione che la pensione non sia inferiore all'importo soglia



La pensione anticipata

art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011

Anno	Anzianità contributiva	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5* mesi	41 anni e 5* mesi
2014	42 anni e 6* mesi	41 anni e 6* mesi

* Anche i requisiti minimi per l'accesso alle pensioni anticipate sono adeguati in ragione dell'incremento della speranza di vita.

La riforma del decreto “salva Italia”



-Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata

19

Anno	Anzianità contributiva	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi

Dal 2016 stima

La riforma del decreto “salva Italia”

La pensione anticipata e le riduzioni per età inferiore ad anni 62



art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011

- Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di **62 anni**;

- tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

- Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

62 anni non incrementati con speranza di vita



La riforma del decreto “salva Italia” La pensione anticipata e le riduzioni- Eccezioni

- Secondo quanto disposto dall’art.24, comma 10 (terzo e quarto periodo) del decreto legge 201/2011 la riduzione del trattamento pensionistico, così come evidenziata nella slide precedente, viene applicata su tutti i trattamenti pensionistici anticipati.
- La legge 24/2012 di conversione del “decreto milleproroghe” del 2011 ha disposto, con l’introduzione del comma 2-quater all’art. 6, che la riduzione viene applicata a tutti i trattamenti, fatta **eccezione** per :
 - coloro che maturano il requisito dell’anzianità contributiva entro il 31/12/2017 e soltanto a condizione che l’intera anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, periodi di assolvimento dell’obbligo di leva, periodi di infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria



La riforma del decreto “salva Italia” Esempi di riduzione di pensioni anticipate

importo quota mensile anzianità al 2011	età	% di riduzione	riduzione	importo quota mensile anzianità al 2011 ridotta
€ 2.000,00	61	1%	€ 20,00	€ 1.980,00
€ 2.000,00	60	2%	€ 40,00	€ 1.960,00
€ 2.000,00	59	4%	€ 80,00	€ 1.920,00
€ 2.000,00	57	8%	€ 160,00	€ 1.840,00

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

La riforma del decreto “salva Italia”

Ulteriore accesso per chi è nel sistema contributivo



Ulteriori possibilità per la pensione anticipata dal 1° .1.2012 per chi è nel contributivo

art. 24, comma 11 D.L. n. 201 del 6.12.2011

Anno	Età	Anzianità contributiva <i>effettiva</i>	Soglia Minima
2012	63 ANNI	20 ANNI	2,8 assegno sociale anno 2012 *

** annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo.*

- **L'ammontare della pensione non può essere inferiore all'importo soglia - se la pensione è inferiore può essere erogata solo al raggiungimento dei 70 anni**
- ✓ **I requisiti di età, anche in questo caso, devono essere adeguati in ragione dell'incremento della speranza di vita.**



Solo per i destinatari del sistema contributivo

24

Anno	Età	anzianità	Soglia Minima
2012	63 anni	20	importo soglia
2013	63 anni e 3 mesi	20	importo soglia
2014	63 anni e 3 mesi	20	importo soglia
2015	63 anni e 3 mesi	20	importo soglia
2016	63 anni e 7 mesi	20	importo soglia
2017	63 anni e 7 mesi	20	importo soglia
2018	63 anni e 7 mesi	20	importo soglia
2019	63 anni e 11 mesi	20	importo soglia
2020	63 anni e 11 mesi	20	importo soglia
2021	64 anni e 2 mesi	20	importo soglia

Dal 2016 stima



La riforma del decreto “salva Italia” Disapplicazione della “finestra mobile”



art. 24, comma 5 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011

Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento secondo le nuove norme (*) **non trovano applicazione** le disposizioni che prevedono la “finestra mobile”

La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata

- ✓ ***Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni previste dall'art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno)***

Nota (*)

- *pensionamento anticipato con 63 anni di età e 20 di contributi per chi è nel contributivo puro e con la condizione dell'importo soglia (2,8 volte)*
- *pensionamento anticipato con 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;*
- *pensionamento di vecchiaia con 66 anni di età e 20 di contributi e con la condizione dell'importo soglia (1,5 volte) per chi è nel misto e nel contributivo puro;*
- *pensionamento di vecchiaia con 70 anni ed almeno cinque di effettiva contribuzione prescindendo dagli importi importo soglia.*



La riforma del decreto “salva Italia” Normativa di salvaguardia



Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

26

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione nei confronti di:

- soggetti che maturano i requisiti prescritti per il **diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011** secondo la normativa vigente a tale data
- lavoratrici** che accedono al pensionamento in virtù dell'articolo 1, c.9 legge 243/2004 (donne con 57 anni età e 35 di contribuzione che optano per il **sistema di calcolo contributivo** -disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31/12/2015) ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012
- lavoratori collocati in **mobilità** e mobilità lunga
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei **fondi di solidarietà**

(segue...)



Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

(seguito...)

- ❑ lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione
- ❑ lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'**esonero**
- ❑ lavoratori cosiddetti “**esodati**” con rapporto risolto entro il 31/12/2011 (il cui accesso al trattamento è in ragione della disponibilità del budget stanziato anno per anno)
- ❑ addetti ai lavori “**usuranti**” che maturino i requisiti al pensionamento dal 2012
- ❑ lavoratori che accedono al pensionamento in regime di **totalizzazione**
- ❑ lavoratori in congedo al 31/10/2011 per **assistenza figli** con gravi disabilità

D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67

Disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.

Documenti di approfondimento sull'argomento:

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10/08/2011**
- **Nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011**
- **Nota operativa n. 43 del 28 dicembre 2011**



Lavoratori addetti ad attività usuranti – soggetti interessati



Art 1 comma 1 lettera a D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 *(lavoratori di cui all'art. 2 del D.M. sociale 19 maggio 1999)*

29

Riquadro 1

Settori di attività economica di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999

- 1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- 2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- 3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- 4) lavori in cassoni ad aria compressa;
- 5) lavori svolti dai palombari;
- 6) lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- 7) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- 8) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- 9) lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità



Art 1 comma 1 lettera b D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 *(lavoratori notturni)*

Si tratta dei lavoratori:

- 1.** che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturavano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009
- 2.** lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo



Art 1 commi 2 e 3 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67

- Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a domanda qualora tali lavoratori abbiano svolto le attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari:
 - a)** ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
 - b)** ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.



Articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011

- Con questo comma, a seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata **indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.**
- In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge richiamata, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
- Per le predette prestazioni non trova applicazione l’incremento del requisito anagrafico e contributivo al fine dell’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Articolo 24, comma 7 decreto legge n. 201/2011

- ❖ **La legge 335 del 1995 prevedeva la possibilità di accedere, per coloro in possesso delle condizioni per optare al sistema contributivo, al pensionamento anche per vecchiaia. Con il comma 7 del decreto legge 201/2011, pur restando ferma la possibilità prevista per chi aveva meno di diciotto anni al 1995, di ricorrere all’opzione purché in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni al 31/12/1995, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, viene soppressa la frase che consentiva l’accesso al trattamento di vecchiaia e che era contenuta nell’art. 1 comma 23 della legge 335.**
- ❖ **Ne consegue che, anche se resta salva la facoltà da parte di tali lavoratori di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico del sistema contributivo alle condizioni prima elencate, i soggetti che optano sono assoggettati ai nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.**

La riforma del decreto “salva Italia” Inabilità a qualsiasi attività lavorativa prevista dall’art . 2 comma 12 legge 335/95



articolo 24, comma 2 decreto legge n. 201/2011

- La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo.
- Ne consegue che, **per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo, ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).**



Articolo 6 decreto legge n. 201/2011

Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

✓ La disposizione non si applica nei confronti:

- del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
- dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011);
- dei procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
- dei procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

La riforma del decreto “salva Italia” Armonizzazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori



36

Articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

- Per alcune categorie di lavoratori, per i quali vigono requisiti diversi per il pensionamento rispetto ai lavoratori dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps la norma prevede che l'armonizzazione per l'incremento dei requisiti pensionistici debba avvenire tenendo conto delle effettive esigenze e degli ordinamenti dei settori interessati. Le categorie di dipendenti pubblici interessati sono: Forze di polizia, Forze armate, Forze militari, Vigili del Fuoco e personale che per la propria attività si avvale di specifici titoli abilitanti (controlli di traffico aereo, piloti, operatori radiomisure ecc.)
- Il comma 18 prevede l'adozione di un **apposito regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti .

(segue...)



Articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

(seguito...)

- Nei confronti di detto personale, pertanto, fino all’emanazione del regolamento trovano applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011.
- L'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012.
- L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per le tipologie prima richiamate il venir meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento.



La misura della pensione: il calcolo della quota retributiva

Il calcolo della pensione con il sistema retributivo è basato sull'importo delle retribuzioni percepite nell'ultima parte della vita lavorativa e rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva. ... **nel dettaglio** ...

Con il **d. lgs. 503/92** la pensione veniva calcolata sulla base di due quote:

❑ **QUOTA A**, la quale era basata sull'importo della retribuzione percepita l'ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di "rendimento" maturato al 31/12/1992 in base all'anzianità contributiva maturata alla stessa data;

❑ **QUOTA B**, determinata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) e riferita all'anzianità contributiva maturata dal 1/1/1993



La misura della pensione: il calcolo della quota contributiva

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutati durante tutta la vita lavorativa (**Montante Contributivo**) e “restituiti” al lavoratore sotto forma di pensione, rapportati ad un **coefficiente, detto di trasformazione**, legato all’età alla data del pensionamento

(art 1 comma 6 L. 335/95)



La misura della pensione nel sistema contributivo. Situazione PRIMA della riforma- I coefficienti di trasformazione 2010 a confronto con i precedenti

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (legge 247/2007)

Divisori	Età'	Valori in % al 31/12/2012	Valori Norme Precedenti	Differenza in %
22,627	57	4,419	4,720	-6,377
22,035	58	4,538	4,860	-6,626
21,441	59	4,664	5,006	-6,832
20,843	60	4,798	5,163	-7,070
20,241	61	4,940	5,334	-7,387
19,635	62	5,093	5,514	-7,635
19,024	63	5,257	5,706	-7,869
18,409	64	5,432	5,911	-8,104
17,792	65	5,620	6,136	-8,409

tasso di sconto = 1,5 %

Fonte: Allegato 2 tabella A Legge 247/2007, in vigore dall'1/1/2010

I coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013 confronto con i precedenti



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (d.l.15/2012)

Divisori	Età'	Valori in % dall'1/1/2013	Valori in % al 31/12/2012	Differenza in %
23,236	57	4,304	4,419	-2,602
22,647	58	4,416	4,538	-2,688
22,053	59	4,535	4,664	-2,766
21,457	60	4,661	4,798	-2,855
20,852	61	4,796	4,940	-2,915
20,242	62	4,940	5,093	-3,004
19,629	63	5,094	5,257	-3,101
19,014	64	5,259	5,432	-3,185
18,398	65	5,435	5,620	-3,292
17,782	66	5,624	non previsto	
17,163	67	5,826	non previsto	
16,541	68	6,046	non previsto	
15,917	69	6,283	non previsto	
15,288	70	6,541	non previsto	

tasso di sconto = 1,5 %

Fonte: Allegato al decreto legge Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 15 maggio 2012



Gli effetti della riforma sui coefficienti di trasformazione

Articolo 24, comma 16 decreto legge n. 201/2011

- Il **comma 16** prevede una **rideterminazione dei coefficienti di trasformazione** con effetto **dal 1 gennaio 2013**. In particolare , a decorrere da tale data, in via derogatoria a quanto previsto dal d.l. 78/2010, viene esteso lo stesso coefficiente di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori **fino a 70** (anni).
- Poiché, tale valore deve comunque essere adeguato agli incrementi della speranza di vita è prevista **un'ulteriore estensione del coefficiente**. Pertanto ogni qualvolta il predetto adeguamento comporti il superamento di una o più unità rispetto al valore soglia di 70 anni il coefficiente di trasformazione è **esteso** anche alle **età superiori a 70 anni**
- Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi al quello previsto per il 2019 sono effettuati con **periodicità biennale** (e non più triennale)
- ✓ In linea generale, comunque, poiché il valore del coefficiente di trasformazione è legato all'età posseduta, aumentando al crescere della stessa, un'età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente



Per riepilogare ...

Si può, pertanto riepilogare in uno schema il **nuovo sistema di calcolo complessivo che risulta**

**Sistema
MISTO**

Lavoratori che al 31.12.1995 potevano far valere un'anzianità contributiva **inferiore a 18 anni**: per questi contributi si ha la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la previgente normativa, mentre per i contributi successivi al 31.12.1995 il calcolo sarà contributivo

Lavoratori con un'anzianità contributiva pari o **superiore a 18 anni** alla data del 31.12.1995 per i quali la pensione sarà calcolata col sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 e col sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012

**Sistema
CONTRIBUTIVO**

Per i lavoratori assunti a partire dall'1.1.1996, nonché **privi di contributi** riferiti a periodo precedenti il 1.1.1996, il calcolo pensionistico viene effettuato esclusivamente con il sistema contributivo



Dopo la riforma...

Alcune prime valutazioni

ATTENZIONE!

DOPO AVER VISTO IN DETTAGLIO LA RIFORMA IN ATTO È IMPORTANTE CHE CIASCUNO FACCI UNA PREVISIONE DEL PROPRIO TASSO DI SOSTITUZIONE (RAPPORTO TRA PRIMA RATA DI PENSIONE ED ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO IN SERVIZIO) CHE TENGA CONTO DELLE CARATTERISTICHE DELLA STORIA CONTRIBUTIVA E DI CARRIERA PERSONALI

... nonostante il pensionamento dopo le riforme avvenga ad un'età notevolmente più alta e benché il differimento nel tempo incrementa indirettamente il trattamento pensionistico è sempre opportuno chiedersi: se dopo il pensionamento si intende mantenere lo stesso tenore di vita di prima, i livelli di copertura pianificati dopo la riforma saranno sufficienti?...

Se non si ritengono sufficienti diventa essenziale:

- acquisirne la consapevolezza in tempo utile per potervi porre rimedio
- individuare qualche soluzione che possa compensare la differenza tra tasso di sostituzione desiderato e tasso di sostituzione atteso
- tenere presente sempre le proprie esigenze previdenziali e monitorarle nel tempo al fine di calibrare al meglio le soluzioni